




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3208

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea –  
Legge di delegazione europea 2021

N. 377 – 5 ottobre 2021



# Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

## Verifica delle quantificazioni

A.C. 3208

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea –  
Legge di delegazione europea 2021

N. 377 – 5 ottobre 2021

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

# INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	<b>3</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI</b> .....	<b>3</b>
ARTICOLI 1 E 2 .....	3
DELEGA AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DI DIRETTIVE EUROPEE.....	3
ARTICOLO 3 .....	8
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI IN MATERIA DI TRASFORMAZIONI, FUSIONI E SCISSIONI TRANSFRONTALIERE .....	8
ARTICOLO 4 .....	10
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/2161, SULLA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI ..	10
ARTICOLO 5 .....	12
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI IN MATERIA DI MERCATI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E FORNITORI DI SERVIZI DI <i>CROWDFUNDING</i> PER LE IMPRESE.....	12
ARTICOLO 6 .....	14
DELEGA AL GOVERNO PER L'ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO (UE) 2017/1939, RELATIVO ALLA COOPERAZIONE RAFFORZATA SULL'ISTITUZIONE DELLA PROCURA EUROPEA (EPPO).....	14
ARTICOLO 7 .....	15
DELEGA AL GOVERNO PER L'ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI (UE) SU PRODOTTI BIOLOGICI, ALIMENTI E MANGIMI, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI, SANITÀ DELLE PIANTE E PRODOTTI FITOSANITARI. ....	15
ARTICOLO 8 .....	17
DELEGA AL GOVERNO PER L'ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO (UE) 2018/1727, CHE ISTITUISCE L'AGENZIA UE PER LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA PENALE (EUROJUST).....	17
ARTICOLO 9 .....	21
DELEGA AL GOVERNO PER L'ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/1805, RELATIVO AL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI PROVVEDIMENTI DI CONGELAMENTO E CONFISCA .....	21
ARTICOLO 10 .....	23
DELEGA AL GOVERNO PER L'ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO (UE) 2019/4, RELATIVO ALLA FABBRICAZIONE, ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO E ALL'UTILIZZO DI MANGIMI MEDICATI .....	23
ARTICOLO 11 .....	24
DELEGA AL GOVERNO PER L'ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO (UE) 2019/6, RELATIVO AI MEDICINALI VETERINARI .....	24

ARTICOLO 12.....	26
DELEGA AL GOVERNO PER L'ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO (UE) 2019/1009, RELATIVO ALLA MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO DI PRODOTTI FERTILIZZANTI DELL'UE.....	26
ARTICOLO 13.....	28
DELEGA AL GOVERNO PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA DI TRASPORTO SU STRADA DI MERCI E PERSONE.....	28

## *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>A.C.</b>	<b>3208</b>
<b>Titolo:</b>	<b>Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021</b>
<b>Iniziativa:</b>	<b>governativa</b>
<b>Relazione tecnica (RT)</b>	<b>presente</b>
<b>Iter al Senato:</b>	<b>no</b>
<b>Relatrice</b>	<b>per la Galizia</b>
<b>Commissione di merito:</b>	
<b>Gruppo:</b>	<b>M5S</b>
<b>Commissione competente:</b>	<b>XIV (Politiche dell'Unione europea)</b>

---

### PREMESSA

Il disegno di legge reca deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2021).

È oggetto della presente Nota il testo iniziale del disegno di legge, presentato dal Governo alla Camera dei deputati in prima lettura.

Il testo è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

### VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

#### **ARTICOLI 1 e 2**

#### **Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee**

**Le norme** ripropongono le procedure di delega usualmente previste nelle precedenti leggi di analogo contenuto.

In particolare, l'articolo 1 delega il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per dare attuazione alle direttive UE e agli altri atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 13 del testo in esame e all'allegato A.

Gli schemi dei decreti legislativi devono essere trasmessi alla Camera e al Senato per il parere dei competenti organi parlamentari.

Le deleghe in questione sono esercitate nel rispetto delle procedure e dei principi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea). Tali norme disciplinano le procedure e i termini per l'adozione dei decreti legislativi di recepimento delle direttive, nonché i principi e i criteri direttivi di carattere generale per l'attuazione del diritto dell'Unione europea. In particolare, l'articolo 31, comma 4, prevede che gli schemi di decreto legislativo che comportino conseguenze finanziarie debbano essere corredati di relazione tecnica e che su di essi sia richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Anche con riferimento alle modalità di quantificazione e di copertura degli eventuali effetti onerosi derivanti dalle norme di recepimento della disciplina europea, il disegno di legge in esame ripropone i meccanismi generalmente utilizzati nelle precedenti leggi di delegazione europea.

In particolare:

- l'articolo 32 della legge 234/2012 (espressamente richiamato dall'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame) prevede, al comma 1, lett. *a*), che le amministrazioni direttamente interessate all'esecuzione della disciplina europea oggetto di recepimento provvedano con le ordinarie strutture amministrative all'attuazione dei decreti legislativi;
- l'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame prevede che eventuali oneri non contemplati da leggi vigenti - e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali - possano essere previsti dai decreti legislativi nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle relative direttive. Alla relativa copertura:
  - si provvede, in via principale, con i **fondi già assegnati alle competenti amministrazioni**;
  - in subordine, si provvede a carico del **Fondo per il recepimento della normativa europea**, istituito nello stato di previsione del MEF con l'articolo 41-*bis* della legge 234/2012;
  - qualora anche la dotazione del predetto Fondo per il recepimento della normativa europea si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri dovranno essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che

stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'**articolo 17, comma 2, della legge 196/2009**<sup>1</sup>.

Il testo in esame ripropone infine (articolo 2) la cornice della disciplina sanzionatoria generalmente contenuta nelle leggi di delegazione europea, volta ad assicurare l'osservanza della normativa di fonte europea.

In particolare, il Governo viene delegato ad emanare decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative. La delega deve essere esercitata in coerenza con i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge 234/2012. Fra questi ultimi si segnala la previsione: di sanzioni penali (nei limiti dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni), di sanzioni amministrative pecuniarie (di ammontare non superiore a 150.000 euro), di sanzioni amministrative e penali accessorie.

**La relazione tecnica**, in ordine agli effetti finanziari derivanti dal provvedimento:

- da una parte, esclude l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, nonché di minori entrate a carico del bilancio dello Stato;
- dall'altra, afferma che è estremamente difficile, se non impossibile, riuscire a determinare – prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive UE – se da alcune delle norme necessarie all'adempimento degli obblighi contenuti nelle singole direttive possano o meno derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Ciò ha comportato – secondo la RT – che, nella quasi generalità dei casi, le leggi europee annuali non contenessero disposizioni volte a prevedere e quantificare queste eventuali spese.

Riguardo al meccanismo di copertura indicato dall'articolo 1, comma 3, la RT afferma che le somme del Fondo per il recepimento della normativa europea sono destinate al finanziamento delle spese derivanti dal recepimento della normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento dei relativi obblighi di recepimento e soltanto in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni dalla legislazione vigente. In caso di incapienza del Fondo, i decreti legislativi attuativi delle direttive dai quali derivano nuovi o maggiori oneri possono essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Si ricorda che, in occasione dell'esame parlamentare della legge di delegazione europea 2013 (C. 1326), il Governo ha sottolineato che l'utilizzo del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie per la copertura

---

<sup>1</sup> Legge di contabilità e finanza pubblica.

degli oneri derivanti dall'attuazione delle direttive europee riveste carattere eccezionale: infatti il Fondo interviene soltanto allorché l'amministrazione competente dimostri di non avere risorse sufficienti. Inoltre il Fondo ha contribuito ad assicurare la copertura di una percentuale ridotta di direttive in fase di recepimento.

La relazione tecnica precisa che in relazione agli oneri per prestazioni e per controlli da eseguire al fine dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla presente legge ed alle relative tariffe, si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 30 della legge n. 234/2012, in quanto legge di sistema per l'attuazione della normativa europea.

Tali norme prevedono che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le tariffe in oggetto sono predeterminate e pubbliche (articolo 30, comma 4 della legge n. 234/2012). Inoltre è stabilito che le entrate derivanti dalle tariffe così determinate sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469<sup>2</sup> (articolo 30, comma 5 della legge n. 234/2012).

Per quanto concerne l'articolo 2 la relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e fa rinvio alle considerazioni sopra svolte in ordine agli effetti finanziari derivanti dal provvedimento nel suo insieme.

**In merito ai profili di quantificazione**, si prende atto del carattere essenzialmente procedurale delle disposizioni nonché di quanto indicato dalla relazione tecnica riguardo alle modalità di determinazione e copertura degli eventuali oneri derivanti dall'esercizio delle deleghe contenute nel disegno di legge in esame.

Nel rinviare in proposito alle schede riferite ai successivi articoli, si evidenzia che, con riferimento a gran parte delle deleghe conferite, la RT rinvia alla fase dell'esercizio delle stesse la definizione dei relativi profili finanziari. Ciò evidentemente in virtù del generale richiamo, contenuto all'art. 1, comma 3, alle disposizioni dell'art. 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 196/2009).

Si ricorda che la norma da ultimo citata dispone che, qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari

---

<sup>2</sup> Si tratta del Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea,

derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Tanto premesso, considerato che il comma 3 dell'art. 1 in esame richiama espressamente – relativamente all'ipotesi di insufficienza del fondo per il recepimento della normativa europea - soltanto la previsione di cui al secondo periodo del citato art. 17, comma 2 (che subordina l'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega all'entrata in vigore dei provvedimenti che stanziino le occorrenti risorse), andrebbe acquisita conferma che il richiamo debba intendersi all'intera disciplina, sopra richiamata, di cui al medesimo art. 17, comma 2 (riferita non solo ai profili di copertura ma anche a quelli di quantificazione degli oneri, nei casi in cui la complessità della materia trattata non consenta una valutazione di tali aspetti già al momento del conferimento della delega).

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si evidenzia che l'articolo 1, comma 3, pone la copertura delle eventuali spese e minori entrate non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, previste nei decreti legislativi di cui agli articoli da 2 a 13 e nell'allegato A annesso al presente provvedimento, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui di cui al medesimo provvedimento, a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea (cap. 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), la cui dotazione finanziaria, nel decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, ammonta a 218.473.202 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 220.473.202 euro per l'anno 2022<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> In proposito, si rammenta che tale Fondo è stato istituito dall'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012, allo scopo di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, in ciò subentrando alla funzione in precedenza assoluta dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

Al riguardo, si segnala che il citato articolo 1, comma 3, non indica un limite massimo nell'utilizzo delle risorse del predetto Fondo, in considerazione del fatto che - come del resto evidenziato nella relazione tecnica - risulta estremamente difficile determinare, prima della stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento della normativa unionale, se dall'adempimento degli obblighi contenuti nei singoli atti possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si rappresenta tuttavia che la disposizione prevede al contempo che, qualora la dotazione del Fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009<sup>4</sup>.

Tanto premesso, appare opportuno acquisire dal Governo una rassicurazione circa l'effettiva capacità del Fondo per il recepimento della normativa europea di garantire l'integrale copertura dei nuovi o maggiori oneri, anche alla luce della sua riduzione recata dal successivo articolo 8, comma 3, cui si rinvia<sup>5</sup>, giacché - in caso di insufficienza del citato Fondo - l'attivazione del meccanismo delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, finirebbe per subordinare l'esercizio delle deleghe connesse al recepimento di obblighi comunitari al previo reperimento delle occorrenti risorse finanziarie.

### **ARTICOLO 3**

#### **Principi e criteri direttivi in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere**

**La norma** dispone che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121, il Governo osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali, anche taluni principi e criteri direttivi specifici.

---

<sup>4</sup> Tale ultima previsione, recante il richiamo alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, è stata introdotta per la prima volta durante l'esame presso il Senato del disegno di legge di delegazione europea per il 2014 (AS. 1758) in recepimento di una specifica condizione deliberata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento, in ragione della avvenuta integrazione degli allegati A e B con ulteriori direttive comunitarie, non previste nel testo iniziale.

<sup>5</sup> Si segnala che, sulla base di una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato nel corrente mese di settembre sul Fondo risultano disponibili, per l'anno 2021, circa 186,5 milioni di euro.

I principi e criteri direttivi specifici richiedono fra l'altro di:

- estendere, in quanto compatibili, le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 alle società diverse dalle società di capitali, purché iscritte nel registro delle imprese, con esclusione delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile, e alle società regolate dalla legge di uno Stato membro diverse dalle società di capitali;
- disciplinare i procedimenti giurisdizionali, anche di natura cautelare, per la tutela, avverso le determinazioni dell'autorità competente, in materia di rilascio del certificato preliminare di cui agli articoli 86-*quaterdecies*, 127 e 160-*quaterdecies* della direttiva (UE) 2017/1132, anche per il caso di mancata determinazione, nonché avverso le determinazioni della medesima autorità in materia di controllo di legalità di cui agli articoli 86-*sexdecies*, 128 e 160-*sexdecies* della predetta direttiva, prevedendo la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.

In proposito si evidenzia che il d.lgs. 168 del 2003 ha previsto l'istituzione presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia di sezioni specializzate in materia di impresa senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

- prevedere, per i creditori i cui crediti sono anteriori all'iscrizione, nel registro delle imprese, del progetto di operazione transfrontaliera, tutele non inferiori a quelle stabilite dal decreto legislativo n. 108 del 2008 relativo all'attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali;
- individuare i canali informativi utilizzabili dall'autorità competente per la verifica delle pendenze delle società verso creditori pubblici anche in funzione della richiesta di adeguate garanzie per il pagamento di tali crediti;
- disciplinare i criteri e le modalità di semplificazione dello scambio dei certificati preliminari tra le autorità competenti;
- apportare le necessarie modifiche alle disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 168 del 2003, sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in relazione ai procedimenti e agli strumenti sopra descritti;
- prevedere, per le violazioni delle disposizioni di recepimento della direttiva, l'applicazione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni stesse, nel limite, per le sanzioni penali, della pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali già oggetto di previsione.

Si prevede che dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La relazione tecnica** evidenzia la natura ordinamentale e precettiva delle disposizioni in esame, segnalando altresì che agli adempimenti di natura istituzionale connessi, in particolare, alle competenze attribuite alle sezioni specializzate in materia di impresa dei tribunali e delle corti d'appello istituite ai sensi del d.lgs. n. 168 del 2003, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si formulano osservazioni tenuto conto della natura prevalentemente ordinamentale delle disposizioni e del fatto che le stesse sono assistite da una specifica clausola di invarianza. Si prende atto inoltre di quanto evidenziato dalla relazione tecnica riguardo alla possibilità per le amministrazioni interessate di provvedere ai compiti attribuiti con le risorse già disponibili a legislazione vigente, fermo restando che la verifica parlamentare dell'effettiva neutralità finanziaria delle norme attuative della direttiva UE sulle operazioni societarie transfrontaliere potrà aver luogo in fase di esame degli schemi di decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si rileva che l'articolo 3, comma 2, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento - recante delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2121, in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere - non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2161, sulla protezione dei consumatori**

**Le norme** dispongono i principi e criteri direttivi specifici - oltre a quelli generali contenuti all'articolo 32 della legge n. 234/2012 - che il Governo deve osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 ed in particolare:

- apportare al codice del consumo, di cui al D.lgs. n. 206/2005, le modifiche e le integrazioni necessarie per il recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva [comma 1, lettera a)];

- coordinare le disposizioni relative all'indicazione di prezzi, da introdurre nel Codice del consumo, di cui al D.lgs. n. 206/2005 con le altre disposizioni vigenti in materia di indicazione di prezzi e, in particolare, con le disposizioni dell'articolo 15 del D.lgs. n. 114/1998<sup>6</sup> [comma 1, lettera *b*]);
- revisionare e adeguare l'apparato sanzionatorio amministrativo, già previsto dal Codice del consumo e nelle materie oggetto della direttiva (UE) 2019/2161 [comma 1, lettera *c*]);
- stabilire che i poteri sanzionatori di cui agli articoli 1, 3 e 4 della direttiva (UE) 2019/2161 siano esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-*bis*, del Codice del consumo [comma 1, lettera *d*]).

La norma qui richiamata del Codice del consumo prevede che, anche nei settori regolati, la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta spetta, in via esclusiva, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che la esercita in base ai poteri di cui al presente articolo, acquisito il parere dell'Autorità di regolazione competente.

- prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a normativa vigente<sup>7</sup> sia almeno pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati [comma 1, lettera *e*]);
- stabilire le specifiche modalità di indicazione del prezzo precedente in caso di riduzioni di prezzo per prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni e per beni che possono deteriorarsi o scadono rapidamente, nonché in caso di aumenti progressivi della riduzione di prezzo; prolungare altresì a trenta giorni il termine di recesso per i contratti stipulati nel contesto di visite a domicilio non richieste e di escursioni organizzate per vendere prodotti [comma 1, lettera *f*]).

**La relazione tecnica** evidenzia come allo stato, dall'attuazione dell'articolo non dovrebbero derivare oneri a carico del Bilancio dello Stato. Tuttavia, eventuali oneri non oggi prevedibili - potenzialmente connessi alla attività di rilevazione degli illeciti da sanzionare da parte dell' AGCM - potranno essere individuati e quantificati, nel confronto con gli uffici dell'AGCM, solo in occasione della determinazione concreta delle modalità operative demandate allo schema di decreto legislativo di recepimento, in ragione della platea dei soggetti destinatari e delle modifiche introdotte alle fattispecie di obblighi e

---

<sup>6</sup> Riforma della disciplina relativa al settore del commercio. La norma sopra richiamata si riferisce alle vendite straordinarie, come le vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali.

<sup>7</sup> Si citano le sanzioni previste agli articoli 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del Codice del consumo.

illegittimità su cui potranno intervenire i poteri sanzionatori dell'AGCM secondo le modalità previste dalla nuova disciplina.

In tale contesto, pertanto, secondo la RT sarà inserita l'eventuale apposita previsione legislativa di copertura necessaria.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma contiene in parte previsioni di carattere ordinamentale [cfr. i criteri riportati alle lettere a), b) ed f)], mentre altre previsioni dispongono in materia sanzionatoria per cui si chiama in causa la competenza e la responsabilità dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) [cfr. i criteri indicati, in particolare, alla lettera d), ma anche alle lettere c), ed e)].

Si ricorda che l'Autorità è ricompresa nel conto economico della pubblica amministrazione. La relazione tecnica afferma che allo stato non dovrebbero derivare oneri a carico del bilancio dello Stato, ma che eventuali oneri non oggi prevedibili - potenzialmente connessi all'attività di rilevazione degli illeciti da sanzionare da parte dell'AGCM - potranno essere individuati e quantificati solo in occasione della determinazione concreta delle modalità operative demandate allo schema di decreto legislativo.

Si ricorda in proposito che l'art. 1 reca una disciplina generale riferita alle modalità di copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame, con rinvio anche all'art. 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (l. n. 196/2009), che disciplina le modalità per individuare gli aspetti relativi alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura, in sede di esercizio della delega.

Tanto premesso, si prende atto di quanto riferito dalla RT, rinviando l'analisi dei profili di eventuale onerosità ai provvedimenti attuativi della delega in esame; ciò con riferimento, tra l'altro, all'ampliamento delle competenze sanzionatorie dell'AGCM.

## **ARTICOLO 5**

### **Principi e criteri direttivi in materia di mercati degli strumenti finanziari e fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese**

**La norma** dispone che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 e per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2020/1503, il Governo osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 n. 234 del 2012, anche taluni principi e criteri direttivi specifici.

I principi e criteri direttivi specifici richiedono fra l'altro di:

- coordinare le esenzioni di cui alla parte II del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2020/1504, comprendendovi anche i fornitori di servizi di *crowdfunding*, come definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2020/1503;
- individuare la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, avendo riguardo alle rispettive funzioni, anche prevedendo forme di opportuno coordinamento per evitare duplicazioni e sovrapposizioni e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati;
- individuare la Consob quale punto di contatto unico con l'Autorità europea degli strumenti finanziari dei mercati, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503;
- prevedere che le predette autorità dispongano di tutti i poteri di indagine e di vigilanza necessari allo svolgimento dei loro compiti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2020/1503 e in coerenza con i poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente;
- attuare l'articolo 39 del regolamento (UE) 2020/1503 coordinando le sanzioni ivi previste e quelle disciplinate dalle disposizioni nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia e della Consob, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dallo stesso regolamento, e prevedendo, per le violazioni individuate dal medesimo articolo 39, le misure amministrative e le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, fermi restando i massimi edittali ivi stabiliti e quanto previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, lettera d), in coerenza con i minimi edittali stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le violazioni della disciplina in materia di gestione di portali.

Si prevede che dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La relazione tecnica** afferma che l'articolo in esame contiene disposizioni di carattere ordinamentale. Le Autorità che a livello nazionale, per effetto dei provvedimenti attuativi della delega, svolgeranno le funzioni previste dal regolamento (UE) 2020/1503, procederanno ad effettuare tali attività nei confronti di soggetti già sottoposti alla loro vigilanza, tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Dalle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alle relative attività si provvede con le risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni previste, della presenza di una clausola di neutralità finanziaria e considerando che le Autorità interessate dalla norma non rientrano nel perimetro della p.a. ai fini dei conti europei, fermo restando che la verifica parlamentare dell'effettiva neutralità finanziaria delle norme attuative della direttiva UE in materia di mercati degli strumenti finanziari e fornitori di servizi di "*crowdfunding*" per le imprese potrà comunque aver luogo in sede di esame degli schemi di decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si rileva che l'articolo 5, comma 2, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento - recante delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2020/1504, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese - non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

## **ARTICOLO 6**

### **Delega al Governo per l'adeguamento al regolamento (UE) 2017/1939, relativo alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (EPPO)**

**La norma** delega il Governo ad adottare<sup>8</sup>, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32 della legge n. 234/2012, uno o più decreti legislativi per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, attuato con il D.lgs. n. 9/2021, modificando la disciplina della competenza prevista dal codice di procedura penale in modo da concentrare negli uffici giudiziari distrettuali la trattazione dei procedimenti per i reati che offendono gli interessi finanziari dell'UE in ordine ai quali la Procura europea può esercitare la sua competenza, indipendentemente dalla circostanza che detta competenza sia esercitata (comma 1).

---

<sup>8</sup> Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2).

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e precisa che questa è finalizzata a garantire una migliore funzionalità ed efficacia alle attività giudiziarie svolte dai Procuratori europei distrettuali (PED) sul territorio nazionale, dislocati su 9 delle 26 sedi distrettuali. La norma ha carattere procedurale e ordinamentale, pertanto, non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, dal momento che gli adempimenti dalla stessa derivanti, di natura istituzionale, potranno essere espletati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si formulano osservazioni considerata la natura ordinamentale e procedurale (come confermato anche dalla relazione tecnica) della norma, assistita da specifica clausola di invarianza.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si rileva che l'articolo 6, comma 2, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento – recante delega al Governo per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (EPPO) - non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

## ARTICOLO 7

**Delega al Governo per l'adeguamento alle disposizioni dei regolamenti (UE) su prodotti biologici, alimenti e mangimi, salute e benessere degli animali, sanità delle piante e prodotti fitosanitari.**

**Le norme** delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848 nonché al regolamento (UE) 2017/625 sopra menzionati (comma 1).

In particolare, nell'esercizio della delega, si prevede che il Governo osservi - oltre ai principi e criteri direttivi generali contenuti all'articolo 32 della legge n. 234/2012 - anche i seguenti specifici principi e criteri direttivi:

- adeguare il procedimento di autorizzazione e il sistema di vigilanza sugli organismi di controllo e di certificazione nonché la disciplina degli adempimenti connessi alle attività svolte dai suddetti organismi, comprese le cause di sospensione e di revoca delle autorizzazioni [comma 1, lettera *a*]);
- definire i criteri e le modalità di etichettatura di fertilizzanti e prodotti fitosanitari [comma 1, lettera *b*]);
- dettare le disposizioni necessarie per procedere alla designazione dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici, compresi quelli indicati nell'allegato I al regolamento (UE) 2018/848 [comma 1, lettera *c*]);
- adeguare il sistema sanzionatorio per gli organismi di controllo e per gli operatori biologici, compresi i gruppi di operatori, che adottano condotte non conformi al regolamento (UE) 2018/848, compreso l'illecito utilizzo dei termini riferiti all'agricoltura biologica da parte di operatori non assoggettati al sistema di controllo [comma 1, lettera *d*]).

**La relazione tecnica** evidenzia come il regolamento (UE) 2018/848, entrato in vigore in data 17 giugno 2018, si applicherà a partire dal 1° gennaio 2022, imponendo agli Stati membri di predisporre la legislazione nazionale necessaria all'applicazione delle numerose disposizioni normative innovative introdotte dalla normativa unionale.

Il nuovo regolamento apporta, in combinato disposto con il regolamento (UE) 2017/625, modifiche sostanziali al settore dell'agricoltura biologica, con particolare riferimento al campo di applicazione e al sistema di controllo e certificazione per le produzioni biologiche ottenute o importate nell'UE.

Considerata la complessità dell'intervento normativo, allo stato non è possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega. Nelle relazioni tecniche a corredo degli schemi dei citati decreti, sarà dato conto della neutralità finanziaria, ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della relativa copertura finanziaria.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la RT, considerata la complessità della riforma in esame, rinvia l'analisi finanziaria relativa all'adeguamento della normativa

nazionale in materia di prodotti biologici, alimenti e mangimi, salute e benessere degli animali, sanità delle piante e prodotti fitosanitari all'emanazione dei relativi provvedimenti delegati.

Si ricorda in proposito che l'art. 1 reca una disciplina generale riferita alle modalità di copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame, con rinvio anche all'art. 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (l. n. 196/2009), che disciplina le modalità per individuare gli aspetti relativi alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura, in sede di esercizio della delega.

Tanto premesso, si prende atto di quanto riferito dalla RT, rinviando l'analisi dei profili di onerosità ai provvedimenti attuativi della delega in esame. Si evidenzia, in proposito, che la relazione tecnica in sede di esercizio della delega dovrebbe, tra l'altro, fornire elementi di valutazione in merito ad alcuni principi e criteri direttivi suscettibili di determinare effetti finanziari, quali in particolare l'attribuzione di ulteriori funzioni autorizzazione, di vigilanza e di controllo sugli organismi e sui laboratori operanti nel settore.

## ARTICOLO 8

### **Delega al Governo per l'adeguamento al regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia UE per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)**

**Normativa vigente.** L'art. 2, comma 1, della legge n. 41/2005, prevede che il membro nazionale distaccato presso Eurojust venga nominato tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con almeno venti anni di anzianità di servizio. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura. L'art. 3 della medesima legge prevede che il membro nazionale distaccato presso Eurojust possa essere coadiuvato da 1 assistente. In caso di necessità, il membro nazionale può essere coadiuvato da ulteriori assistenti, in numero complessivo non superiore a 3 (comma 1). Gli assistenti del membro nazionale sono nominati tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con qualifica almeno di magistrato di tribunale. Essi possono altresì essere nominati tra i dirigenti dell'Amministrazione della giustizia (comma 2). L'assistente del membro nazionale è collocato fuori ruolo organico (comma 3).

**La norma** delega il Governo ad adottare<sup>9</sup> uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 relativo all'Agenzia UE per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) (comma 1). Nell'esercizio della suddetta delega, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui

---

<sup>9</sup> Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

all'art. 32 della legge n. 234/2012, tra gli altri, anche i seguenti specifici principi e criteri direttivi (comma 2):

- definire le procedure di nomina, la disciplina economica e la posizione ordinamentale del membro nazionale di Eurojust e dell'aggiunto, nonché dell'assistente, in coerenza sistematica con le disposizioni relative ad altri incarichi in sede internazionale e sovranazionale analoghi in relazione alle attività svolte, fermo restando, per il profilo economico, il limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate di cui all'art. 13 del DL n. 66/2014 (comma 2, lett. *a*));
- individuare il luogo ordinario di lavoro dell'aggiunto e dell'assistente presso la sede di Eurojust (comma 2, lett. *b*));
- prevedere i presupposti in presenza dei quali il membro nazionale possa essere assistito da aggiunti o assistenti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 7, par. 2, del regolamento (UE) 2018/1727 (un aggiunto e un assistente). Prevedere che il numero complessivo degli ulteriori aggiunti o assistenti non sia superiore a 3 unità, tra le quali, in ogni caso, non può essere nominato più di un aggiunto (comma 2, lett. *c*)).
- regolamentare le procedure per consentire al membro nazionale di accedere alle informazioni contenute nei registri nazionali<sup>10</sup> (comma 2, lett. *e*));
- disciplinare i criteri di nomina dei corrispondenti nazionali<sup>11</sup>, nonché, quando sono nominati più corrispondenti, i criteri di individuazione del responsabile, e disciplinare le modalità per rendere efficace il sistema di coordinamento nazionale (comma 2, lett. *f*)).

L'articolo 9 della legge n. 41/2005, nel testo vigente, prevede che siano designati quali corrispondenti nazionali di Eurojust, l'Ufficio II della Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e le procure generali della Repubblica presso le corti di appello, ciascuno rispetto alle proprie attribuzioni;

- apportare ogni opportuna modifica alle norme processuali e ordinamentali al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1727, prevedendo anche l'abrogazione della legge n. 41/2005 e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento (comma 2, lett. *g*)).

Per l'attuazione dell'articolo in esame è autorizzata la spesa di 273.862 euro annui a decorrere dal 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'art. 41-*bis* della legge n. 234/2012 (comma 3).

---

<sup>10</sup> Di cui all'art. 9 del regolamento (UE) 2018/1727.

<sup>11</sup> Di cui all'art. 20 del regolamento (UE) 2018/1727.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e precisa che l'art. 7, par. 2, del regolamento UE 2018/1727, rispetto all'art. 3 della legge n. 41/2005 prevede, tra le figure che possono coadiuvare il membro nazionale, l'inserimento della figura dell'aggiunto, oltre a quella già prevista dell'assistente. Viene, altresì, evidenziato che, qualora fosse confermata per i componenti provenienti dalla magistratura la posizione ordinamentale attualmente prevista dall'art. 2, comma 1, della legge n. 41/2005, tali unità non potranno che essere ricomprese nel contingente di personale per il quale la normativa vigente consente la collocazione fuori ruolo. Ai fini della quantificazione dell'onere annuo da sostenere per l'erogazione delle indennità da corrispondere ai componenti della struttura di Eurojust, vengono ripresi i parametri già utilizzati per la valutazione dell'onere finanziario previsto dalla legge n. 41/2005, in sede di attuazione della precedente decisione 2002/187/GAI, precisando che sia il membro nazionale Eurojust che l'aggiunto (nel numero massimo di 2 unità) manterranno il proprio trattamento economico da magistrato aumentato di una indennità comprensiva di ogni altro emolumento, compreso quella per lo svolgimento dell'incarico all'estero, corrispondente a quella percepita dal consigliere di delegazione. I magistrati con funzioni di assistente del membro nazionale manterranno il proprio trattamento economico in godimento con l'aggiunta di una indennità onnicomprensiva corrispondente a quella percepita dal primo segretario di delegazione. A fini prudenziali, si prevede di quantificare la spesa parametrata sul numero massimo di componenti di Eurojust previsto dalla norma in esame, pari a 6 unità: 1 membro nazionale, 2 aggiunti e 3 assistenti. La relazione tecnica riporta le tabelle riepilogative (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione medesima) dei costi annui lordi per ciascuna delle singole unità sopra menzionate.

Dai dati evidenziati nelle suddette tabelle la relazione tecnica stima la spesa complessiva annua per le indennità da corrispondere al membro nazionale, ai 2 aggiunti e ai 3 assistenti, in via prudenziale, in euro 732.558,12, come dettagliata nella seguente tabella.

(euro)

<b>Struttura Eurojust</b>	<b>Indennità annue lorde</b>	<b>Numero componenti</b>	<b>Costo complessivo</b>
Membro nazionale	137.353,18	1	137.353,18
Aggiunto	137.353,18	2	274.706,36
Assistente	108.832,86	3	320.498,58
<b>Totale</b>		<b>6</b>	<b>732.558,12</b>

Con riferimento ai profili di copertura finanziaria dell'onere complessivo sopra evidenziato, la relazione tecnica evidenzia che a legislazione vigente, anche per effetto dell'integrazione di fondi intervenuta con la legge di bilancio n. 160/2019, è già previsto uno specifico stanziamento destinato alle indennità per i componenti di Eurojust, iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia, alla Missione 6 - U.d.V. 1.2 "Giustizia civile e

penale” Cdr “Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” - Capitolo 1427 “Indennità di servizio all’estero spettante al personale distaccato presso Eurojust”, pari ad **euro 458.697,00**, per ciascun anno del triennio 2020-2022.

Pertanto, in virtù della nuova configurazione della struttura di Eurojust, risulterà necessario provvedere alla copertura del differenziale degli oneri annui stimati, attraverso una specifica autorizzazione di spesa di **euro 273.862,00** (euro 732.558,12 - euro 458.697,00).

La relazione tecnica riferisce, inoltre, che si prevede di attribuire al membro nazionale una serie di poteri, alcuni nuovi, altri più ampi rispetto alla precedente disciplina interna, secondo quanto disposto dall’art. 8, par. 1,3,4,5 del citato Regolamento, al fine di consentire un esercizio dei poteri più dinamico e flessibile, che agevoli ogni forma di coordinamento e cooperazione fra le autorità giudiziarie responsabili delle indagini e dell’azione penale, soprattutto in relazione alle forme gravi di criminalità organizzata.

Si tratta di operazioni dirette ad agevolare o sostenere l’emissione o l’esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria o il riconoscimento reciproco, a stabilire contatti e scambio di informazioni con le autorità nazionali del proprio Stato membro o con qualsiasi organo compresa EPPO, a partecipare alle squadre investigative, ad adottare nei casi urgenti o impediendi del processo comunicativo regolare fra autorità giudiziarie misure autonome di cui al par. 3 dell’art. 8 del regolamento (UE) 2018/1727 in conformità al diritto nazionale, facoltà di presentare una proposta all’autorità competente nazionale per l’attuazione delle misure previste al par. 3 e 4 dell’art. 8, purché non in conflitto con le norme costituzionali altri Stati membri.

Con l’attuazione della delega verranno, altresì, aggiornate le procedure di accesso - consentite ai membri nazionali - alle informazioni contenute nei registri nazionali elencati nell’art. 9 del sopracitato Regolamento, nonché disciplinati i criteri di nomina dei corrispondenti nazionali di cui all’art. 20 del regolamento (UE) 2018/1727 e, nel caso di nomina di più corrispondenti, i criteri per individuare la figura del responsabile, nonché le modalità per rendere il sistema di coordinamento nazionale efficiente ed efficace.

**In merito ai profili di quantificazione** non si formulano osservazioni in quanto gli oneri derivanti dalla disposta autorizzazione di spesa (273.862 euro annui a decorrere dal 2021) appaiono verificabili alla luce dei dati e degli elementi riportati dalla relazione tecnica. Peraltro, la relazione tecnica riferisce che, in attuazione del regolamento (UE) 2018/1727, si prevede di attribuire al membro nazionale presso Eurojust poteri in parte nuovi e più ampi rispetto a quanto previsto dalla vigente disciplina dettata dalla legge n. 41/2005. Al riguardo, appare opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito agli eventuali profili di onerosità connessi all’esercizio di tali nuovi ed ampliati poteri che, in base a quanto evidenziato dalla

relazione tecnica, concerneranno, tra l'altro, l'emissione o l'esecuzione di richieste di assistenza giudiziaria e la partecipazione a squadre investigative.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si rileva che l'articolo 8, comma 3, fa fronte agli oneri, pari a 273.862 euro annui a decorrere dall'anno 2021, derivanti dall'attuazione della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale *Eurojust*, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, che - come in precedenza segnalato - presenta uno stanziamento di 218.473.202 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 220.473.202 euro per l'anno 2022<sup>12</sup>. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, attesa la congruità delle risorse del Fondo rispetto all'ammontare degli oneri oggetto di copertura.

## **ARTICOLO 9**

### **Delega al Governo per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca**

**Le norme** delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/ 1805 (comma 1).

Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire specifici principi e criteri direttivi che, tra l'altro, definiscono i tratti salienti delle norme procedurali dei procedimenti di congelamento e confisca e prevedono che il Ministro della giustizia sia competente a chiedere allo Stato di emissione il rimborso, totale o parziale, degli importi versati a titolo di risarcimento<sup>13</sup>, destinando tali importi, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia<sup>14</sup> (comma 2).

Si prevede che dall'attuazione del testo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi

---

<sup>12</sup> Tale dotazione risulta dal decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023.

<sup>13</sup> Nei casi di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1805 ossia nei casi in cui lo Stato di esecuzione è responsabile, ai sensi del proprio diritto, del danno subito dal soggetto inciso dal provvedimento di congelamento o di confisca.

<sup>14</sup> Di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3).

**La relazione tecnica** descrive e dettaglia i principi sottostanti l'attuazione del regolamento in oggetto e, per quanto riguarda i possibili interventi risarcitori, evidenzia che tanto i rimborsi richiesti allo Stato di emissione del provvedimento di confisca quanto l'anticipazione dei risarcimenti versati al soggetto colpito dai provvedimenti non sembrano determinare effetti negativi sul Fondo unico di giustizia in virtù delle maggiori entrate conseguite sullo stesso Fondo conseguite in esito all'esecuzione di decisioni di confisca emesse da altri Stati che determinano effetti ampiamente compensativi.

A tal proposito la relazione tecnica rammenta che in forza dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 137/2015 le somme conseguite dallo Stato italiano, quale Stato di esecuzione di un provvedimento emesso da altro Stato, affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia secondo i seguenti criteri:

- a) nei casi in cui l'esecuzione ha riguardato una somma pari o inferiore ad euro 10.000, per l'intero importo;
- b) nei casi in cui l'esecuzione ha riguardato una somma superiore a euro 10.000, per una misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto, con restituzione allo Stato di emissione del residuo.

La relazione tecnica, inoltre, assicura che gli adempimenti di natura giudiziaria potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente trattandosi di istituti (la confisca ed il congelamento *ndr*) ampiamente previsti ed eseguiti a livello nazionale con modalità già dettate dal diritto interno. Ad ogni modo la relazione tecnica sottolinea che le spese anticipate per lo svolgimento delle procedure di custodia, di confisca e di vendita dei beni sono interamente a carico della procedura espropriativa e sono versate dai destinatari o assegnatari dei beni confiscati.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare considerato che le norme rivestono carattere eminentemente procedurale con riferimento a provvedimenti già previsti dall'ordinamento italiano e considerate le assicurazioni fornite dalla relazione tecnica circa l'adeguatezza delle attuali dotazioni umane, strumentale e finanziarie ai fini dell'attuazione della disciplina relativa allo svolgimento delle procedure di confisca e congelamento dei beni su richiesta di altro Stato.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si rileva che l'articolo 9, comma 3, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento – recante delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del

regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca - non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

## **ARTICOLO 10**

### **Delega al Governo per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati**

**Le norme** delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 menzionato in epigrafe.

Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire specifici principi e criteri direttivi che:

- a) individuano il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti dal citato regolamento (UE) 2019/4, specificando le rispettive competenze;
- b) ridefiniscono il sistema sanzionatorio.

**La relazione tecnica** afferma che considerata la complessità della riforma non è possibile, allo stato, procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega. Nelle relazioni tecniche a corredo degli schemi dei citati decreti, sarà dato conto della neutralità finanziaria, ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della relativa copertura finanziaria.

In particolare la RT spiega che la delega in esame permetterà di avere un impianto normativo armonizzato tra Paesi Membri e di superare alcune prassi datate e difficilmente applicabili nell'attuale contesto normativo. Sarà quindi possibile definire in maniera chiara i requisiti in merito alla gestione della contaminazione crociata da principi attivi, le modalità per effettuare le prescrizioni, in raccordo con la normativa sulla ricetta elettronica veterinaria, la gestione dei prodotti intermedi, le modalità di produzione anticipata di mangimi medicati.

Inoltre, continua la RT, il sistema di raccolta dati sul consumo di antimicrobici e di farmacovigilanza verrà esteso anche all'utilizzo dei mangimi medicati e verranno date disposizioni per l'implementazione di sistemi per la raccolta di prodotti scaduti o inutilizzati presso gli allevatori. Il trasferimento di competenze autorizzative dalle autorità nazionali (Ministero della salute, in alcuni casi, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico) alle autorità regionali e provinciali (regioni e province autonome) razionalizzerà il

sistema delle autorizzazioni (al quale regioni e province autonome già partecipano, effettuando i sopralluoghi preventivi presso le ditte richiedenti l'autorizzazione e rilasciando un parere al Ministero della salute) ed il sistema dei controlli ufficiali che attualmente è già in capo ed è interamente eseguito dalle regioni e dalle province autonome. La RT precisa che tale intervento semplificherà notevolmente le procedure autorizzative ed eliminerà processi e vincoli ancora vigenti ma ormai obsoleti (commissione provinciale per il rilascio dei pareri; vincoli sul personale laureato responsabile che deve essere presente in azienda; autorizzazione ministeriale dei laboratori di autocontrollo esterni alla ditta richiedente).

**In merito ai profili di quantificazione**, si prende atto che la RT, considerata la complessità della riforma in esame, rinvia l'analisi finanziaria relativa all'adeguamento della normativa nazionale in materia di utilizzo di mangimi medicati all'emanazione dei relativi provvedimenti delegati.

Si ricorda in proposito che l'art. 1 reca una disciplina generale riferita alle modalità di copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame, con rinvio anche all'art. 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (l. n. 196/2009), che disciplina le modalità per individuare gli aspetti relativi alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura, in sede di esercizio della delega.

Tanto premesso, si prende atto di quanto riferito dalla RT, rinviando l'analisi dei profili di onerosità ai provvedimenti attuativi della delega in esame. Si evidenzia, in proposito, che la relazione tecnica in sede di esercizio della delega dovrebbe, tra l'altro, fornire elementi di valutazione in merito ad alcuni principi e criteri direttivi potenzialmente in grado di determinare effetti onerosi, quali l'individuazione del Ministero della salute, delle regioni e delle province autonome quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti dal regolamento e la ridefinizione del sistema sanzionatorio.

## **ARTICOLO 11**

### **Delega al Governo per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari**

**Le norme** delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/6 menzionato in epigrafe.

Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre a quelli generali, specifici principi e criteri direttivi di seguito indicati:

- c) individuazione del Ministero della salute, delle regioni e delle province autonome quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti dal citato regolamento
- d) fissazione di contenuti, tempi e modalità di registrazione delle informazioni che i fabbricanti e i distributori all'ingrosso nonché le farmacie e altri rivenditori al dettaglio, i veterinari e gli allevatori sono tenuti a comunicare al Ministero della salute, alle regioni e alle province autonome;
- e) rimodulazione del sistema delle tariffe sulla base dei compiti effettivi previsti dal regolamento (UE) 2019/6;
- f) adeguamento e coordinamento dei sistemi informatici nazionali rispetto ai sistemi informatici istituiti con il regolamento (UE) 2019/6 e gestiti dall'Agenzia europea per i medicinali;
- g) ridefinizione del sistema sanzionatorio.

**La relazione tecnica** afferma che considerata la complessità della riforma non è possibile, allo stato, procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega. Nelle relazioni tecniche a corredo degli schemi dei citati decreti, sarà dato conto della neutralità finanziaria, ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della relativa copertura finanziaria.

In particolare la RT spiega che la delega in esame ha lo scopo di promuovere un uso più consapevole dei medicinali veterinari, la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi, il rafforzamento del mercato interno ed ottenere una maggiore disponibilità di medicinali veterinari e con l'obiettivo di garantire, al tempo stesso, il massimo livello di protezione della salute pubblica, della sanità animale e dell'ambiente. Con il decreto legislativo di adeguamento, in particolare, si interverrà nei seguenti settori: pubblicità sanitaria dei medicinali veterinari; sperimentazione clinica dei medicinali veterinari; esenzioni per medicinali veterinari destinati a essere utilizzati per gli animali tenuti esclusivamente come animali da compagnia: animali d'acquario o di stagno, pesci ornamentali, uccelli domestici, piccioni viaggiatori, animali da terrario, piccoli roditori; furetti e conigli; registrazione dei medicinali veterinari omeopatici; preparazione/fabbricazione di vaccini stabulogeni ed autovaccini; fabbricazione dei medicinali veterinari; fornitura e distribuzione dei medicinali veterinari; prescrizione e conservazione delle registrazioni delle prescrizioni; modalità di impiego dei medicinali sugli animali; importazione dei medicinali da Paesi terzi; registrazioni dei trattamenti e conservazione delle registrazioni da parte dei proprietari e dei detentori di animali destinati alla produzione di alimenti; tracciabilità, sorveglianza sul mercato, controlli ed ispezioni sanitarie sui medicinali veterinari.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la RT, considerata la complessità della riforma in esame, rinvia l'analisi finanziaria relativa all'adeguamento della normativa nazionale in materia di medicinali veterinari all'emanazione dei relativi provvedimenti delegati.

Si ricorda in proposito che l'art. 1 reca una disciplina generale riferita alle modalità di copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame, con rinvio anche all'art. 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (l. n. 196/2009), che disciplina le modalità per individuare gli aspetti relativi alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura, in sede di esercizio della delega.

Tanto premesso, si prende atto di quanto riferito dalla RT, rinviando l'analisi dei profili di onerosità ai provvedimenti attuativi della delega in esame. Ciò, in particolare, con riferimento ad alcuni principi e criteri direttivi suscettibili di determinare effetti onerosi, quali: la rimodulazione del sistema delle tariffe; l'individuazione del Ministero della salute, delle regioni e delle province autonome quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti dal regolamento; l'adeguamento e coordinamento dei sistemi informatici nazionali; la ridefinizione del sistema sanzionatorio.

## **ARTICOLO 12**

### **Delega al Governo per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/1009, relativo alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE**

**Le norme** prevedono la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009.

In particolare, nell'esercizio della delega, si prevede che il Governo osservi - oltre ai principi e criteri direttivi generali contenuti all'articolo 32 della legge n. 234/2012 - anche i seguenti specifici principi e criteri direttivi:

- indicare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità competente nazionale e autorità di notifica, nonché l'Ente unico nazionale di accreditamento (Accredia) quale organismo di valutazione e controllo della conformità per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1009 [comma 1, lettera *a*]);
- definire le procedure di controllo dei prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE e dei prodotti fertilizzanti nazionali [comma 1, lettera *b*]);
- definire un Piano di controllo nazionale pluriennale per i prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE e per i prodotti fertilizzanti nazionali [comma 1, lettera *c*]);
- adeguare e semplificare le norme vigenti in materia di prodotti fertilizzanti nazionali sulla base delle conoscenze tecnico- scientifiche [comma 1, lettera *d*]);
- rivedere i procedimenti amministrativi al fine di ridurre i termini procedurali [comma 1, lettera *e*]);

- predisporre un sistema informativo per la raccolta delle informazioni relative al settore dei prodotti fertilizzanti, da collegare con i sistemi informativi dell'Unione europea e delle regioni [comma 1, lettera *f*]);
- definire le tariffe per la valutazione di nuove categorie di prodotto, le tariffe per i controlli dei prodotti fertilizzanti inseriti nel registro nazionale nonché le tariffe per i controlli dei prodotti fertilizzanti immessi in commercio [comma 1, lettera *g*]);
- ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 [comma 1, lettera *b*]);
- destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi adottati al miglioramento dell'attività di sorveglianza sul settore dei fertilizzanti e delle campagne comunicative di sensibilizzazione [comma 1, lettera *i*]).

**La relazione tecnica** afferma che il regolamento (UE) 2019/1009 apporta modifiche sostanziali al settore dei fertilizzanti, ampliando il campo di applicazione della normativa europea vigente, armonizzando a livello europeo, i fertilizzanti di origine organica e da materiale di recupero, prevedendo una maggiore responsabilità per gli operatori economici introducendo obblighi puntuali sui controlli di processo e di prodotto, nonché rafforzando il sistema dei controlli. L'obiettivo è di semplificare, armonizzare e unificare il quadro normativo europeo per la messa a disposizione dei concimi. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri a decorrere dal 16 luglio 2022.

Alla luce delle novità normative introdotte dal regolamento (UE) 2019/1009, appare necessario attuare il riordino e la revisione della disciplina nazionale in materia di fertilizzanti di cui al D.lgs. n. 75/2010, che norma l'immissione sul mercato dei fertilizzanti nazionali non inclusi nella normativa europea.

La disposizione prevede che le attività relative ai controlli di processo e di prodotto siano a carico degli interessati, sulla base di una maggiore responsabilità per gli operatori economici. Gli oneri derivanti dal sistema di certificazione introdotto dal regolamento in questione sono analogamente a carico dell'interessato.

La complessità della materia oggetto di delega, che comprenderà tra le altre cose anche la definizione di norme aventi carattere sostanzialmente procedimentale, volte alla revisione, al coordinamento e all'abrogazione della, normativa vigente in materia, non consente una determinazione *ex ante* di eventuali effetti finanziari a carico della finanza pubblica e, pertanto, non è possibile, al momento, includere alcuna clausola di invarianza finanziaria. La quantificazione di eventuali, nuovi oneri sarà effettuata al momento della definizione e della stesura completa dei singoli decreti legislativi.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la RT, considerata la complessità della riforma in esame, rinvia l'analisi finanziaria relativa all'adeguamento della normativa nazionale in materia di prodotti fertilizzanti all'emanazione dei relativi provvedimenti delegati.

Si ricorda in proposito che l'art. 1 reca una disciplina generale riferita alle modalità di copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame, con rinvio anche all'art. 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (l. n. 196/2009), che disciplina le modalità per individuare gli aspetti relativi alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura, in sede di esercizio della delega.

Tanto premesso, si prende atto di quanto riferito dalla RT, rinviando l'analisi dei profili di onerosità ai provvedimenti attuativi della delega in esame. Si evidenzia, in proposito, che la relazione tecnica in sede di esercizio della delega dovrebbe, tra l'altro, fornire elementi di valutazione in merito ad alcuni principi e criteri direttivi potenzialmente in grado di determinare effetti onerosi, quali in particolare: l'individuazione del Ministero quale autorità nazionale competente, il potenziamento e l'adeguamento del sistema dei controlli sul settore.

### **ARTICOLO 13**

#### **Delega al Governo per l'adeguamento alla normativa europea in materia di trasporto su strada di merci e persone**

**Le norme** delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (CE) n. 1071/2009, 1072/2009 e 1073/2009 in materia di trasporto su strada di merci e persone.

Nell'esercizio della delega il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- provvedere alla semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi all'attività di trasporto su strada e allo snellimento delle relative procedure;
- ridefinire il sistema sanzionatorio attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni, determinando altresì le modalità di contestazione delle violazioni e di notificazione delle sanzioni;
- potenziare la collaborazione informatica tra i soggetti istituzionali coinvolti nello scambio di comunicazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea sulle sanzioni irrogate.

La **relazione tecnica** afferma che, considerata la complessità della riforma in esame, allo stato non è possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti-legislativi attuativi della delega. Nelle relazioni tecniche a corredo degli scherni dei

citati decreti, sarà dato conto della neutralità finanziaria, ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della relativa copertura finanziaria.

**In merito ai profili di quantificazione**, non vi sono osservazioni da formulare atteso che la RT, considerata la complessità della riforma in esame, rinvia l'analisi finanziaria relativa all'adeguamento della normativa nazionale in materia di trasporto su strada di merci e persone all'emanazione dei relativi provvedimenti delegati.

Si ricorda in proposito che l'art. 1 reca una disciplina generale riferita alle modalità di copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame, con rinvio anche all'art. 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (l. n. 196/2009), che disciplina le modalità per individuare gli aspetti relativi alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura, in sede di esercizio della delega.

Tanto premesso, si prende atto di quanto riferito dalla RT, rinviando l'analisi dei profili di onerosità ai provvedimenti attuativi della delega in esame.

Si evidenzia, in proposito, che tra i principi e criteri direttivi è prevista sia la ridefinizione del sistema sanzionatorio attraverso la previsione di sanzioni efficaci e dissuasive, nonché delle modalità di contestazione delle violazioni e di notificazione delle sanzioni, sia il potenziamento della collaborazione informatica tra i soggetti istituzionali. Le modifiche alla normativa vigente potrebbero quindi determinare effetti sul gettito da sanzioni e comportare l'adeguamento delle dotazioni informatiche in possesso delle amministrazioni interessate. Peraltro, la verifica dei suddetti effetti potrà essere svolta soltanto in sede di esame della disciplina adottata nell'esercizio della delega e della relativa RT.